

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario |

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da
concerto con
Confagricoltura
(estensore) | Confindustria, di
Confcommercio,
Confartigianato |
|------------------------------|---|--|
- nella seduta del 5.10.2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
 - le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
 - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio investe la legittimità dell'addebito, sul conto del cliente, delle spese per visure ipocatastali acquisite dall'intermediario al fine di valutare una richiesta del cliente di adeguamento della linea di credito già in essere. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 16 novembre 2009 il legale rappresentante dell'odierna ricorrente ha lamentato l'arbitrario addebito sul conto corrente delle spese relative a visure catastali (per un importo di 837,40 euro) assunte dall'intermediario per il tramite di un soggetto terzo al fine di evadere la richiesta di aumento del fido avanzata dal cliente. In tale nota la ricorrente ha richiesto la restituzione dell'importo delle spese, ritenendole, tra l'altro, "sproporzionate per quanto prodotto".

Con risposta del 4 marzo 2010, l'intermediario ha giustificato l'addebito innanzitutto richiamando, in generale, l'importanza che assume nella fase di adeguamento di una linea di credito l'attività pre-istruttoria al fine di valutare il grado di solvibilità del cliente. Nel caso di specie, tenuto conto che l'affidamento sarebbe portato complessivamente a 250.000,00 euro, l'intermediario ha sottolineato l'opportunità di aggiornare le informazioni sul patrimonio della società, ricorrendo ad una società di servizi per acquisire nuove visure ipocatastali. Nella propria risposta al reclamo l'intermediario ha altresì sottolineato che in data 8 maggio 2008 la società di servizi aveva inviato alla società ricorrente la fattura con



il dettaglio delle spese il cui pagamento era stato sollecitato il successivo 22 ottobre 2009. In assenza di riscontro - e tenuto conto che gli importi risultavano in linea con il listino prezzi del Catasto - la resistente ha ritenuto di poter addebitare sul conto corrente della società l'importo della fattura.

Non soddisfatta dell'esito del reclamo, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la *“restituzione della somma di euro 837,40, o di parte di essa, in quanto incassata a fronte di una richiesta di adeguamento della linea di credito, rifiutata senza giustificati motivi”*. A fondamento della propria domanda la ricorrente ha lamentato per un verso l'assoluta carenza di informazioni da parte dell'intermediario circa la sussistenza e la misura di tali oneri (carenza informativa poi culminata nella mancata trasmissione della fattura emessa dalla società di servizi), e comunque, per altro verso, la misura eccessiva dell'importo addebitato, e ciò anche tenuto conto dell'ammontare degli oneri conteggiati, in analoghe circostanze, da altri intermediari.

L'intermediario ha replicato con controdeduzioni, tempestivamente depositate, nelle quali ha ribadito quanto già esposto in sede di risposta al reclamo, sia quanto alla correttezza del proprio comportamento sia in relazione alla congruità degli importi conteggiati dalla società di servizi in relazione alle informazioni richieste (riguardanti non solo la società ricorrente ma anche i suoi soci). In particolare il resistente ha invocato, a conforto del proprio operato, il contenuto delle pattuizioni richiamate nei fogli informativi, periodicamente inviati al cliente (e allegati agli atti del procedimento), ove si precisa che le spese per certificazioni e documenti *“richiesti nell'interesse e per conto del cliente”* sono addebitati dall'intermediario al costo e che in questi casi è, a rigore, previsto anche il pagamento di una commissione aggiuntiva del 50% dell'importo addebitato; commissione questa, viceversa, non applicata nel caso di specie, proprio per agevolare il cliente. Attraverso la documentazione allegata alle controdeduzioni l'intermediario ha altresì precisato che, difformemente da quanto rappresentato dal cliente, la richiesta di adeguamento della linea di credito non è stata ingiustificatamente rifiutata, essendo stata anzi oggetto di valutazione positiva, sia pure limitatamente alla domanda di concessione di uno scoperto sino a revoca e per un importo di € 100.000,00.

DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso del cliente merita di essere, seppure parzialmente, accolto.

La domanda del cliente, ove correttamente interpretata, si atteggia alla stregua di una domanda di risarcimento dei danni conseguenti a un comportamento dell'intermediario non ispirato ai dovuti canoni di correttezza e trasparenza nell'esecuzione del rapporto – giacché ciò di cui il cliente a ben vedere si duole è, in definitiva, della mancanza di un'informativa chiara e precisa sul fatto che le spese delle visure ipocatastali, che l'intermediario avrebbe fatto eseguire dalla società di servizi al fine di poter valutare la richiesta di incremento dell'affidamento, ignote nel loro ammontare, sarebbero state poste a suo carico. Da tale premessa discende perciò che la questione centrale ai fini della decisione della controversia è stabilire se per escludere la possibilità di muovere addebiti all'intermediario sia sufficiente la previsione contrattuale di cui ai fogli informativi richiamata dal resistente; vale a dire se basti ad esimere da qualsiasi addebito il fatto che le condizioni contrattuali prevedessero che le spese per certificati *richiesti nell'interesse o per conto del cliente* sarebbero state recuperate al costo dall'intermediario, appunto tramite addebito in conto.

Ebbene, ad avviso del Collegio una simile pattuizione non sembra poter giustificare, nel caso concreto, la condotta posta in essere dal resistente. Anche, infatti, a voler



prescindere dal rilievo (che pure appare, per molti versi, dirimente) che le visure ipocatastali sono state acquisite dall'intermediario *non già per soddisfare un interesse esclusivo del cliente, ma per soddisfare anche (e forse prima ancora) un interesse proprio* – appunto perché strumentali a permettere la valutazione, da parte dell'intermediario, del rischio sotteso all'eventuale concessione del finanziamento, e dunque per consentire all'intermediario di formulare la propria valutazione in ordine alla convenienza o meno di stipulare il contratto -, l'aspetto decisivo ai fini della soluzione del caso in esame è che anche l'eventuale presenza di un'espressa clausola del contratto di conto corrente con cui si convenga tra intermediario e cliente che le spese di istruttoria sostenute dal primo in relazione ad eventuali richieste di affidamento formulate dal secondo vengano sopportate interamente da quest'ultimo e regolate tramite addebito in conto (il che, si ripete, non può dirsi essere il significato univoco della pattuizione richiamata dal resistente), costituisce una circostanza che non basta a legittimare l'intermediario ad acquisire le visure ipocatastali nella totale inconsapevolezza del cliente, e senza dunque nemmeno prospettare preventivamente a quest'ultimo non solo, e non tanto, (i) il carattere essenziale di quella documentazione ai fini della valutazione della richiesta (la necessità di tali documenti per la banca potendo, ai margini, pure considerarsi rientrare nella sfera del notorio), ma anche, e soprattutto, (ii) il tipo di documenti in concreto necessari, il costo connesso alla loro acquisizione, e la possibilità per il cliente di provvedere direttamente ad acquisirli per poi consegnarli all'intermediario.

Orbene, poiché nel caso di specie non è contestato che l'intermediario ha provveduto ad acquisire autonomamente la documentazione rilevante senza previamente richiederla al cliente – come pure, invece, implicitamente suggeriva lo stesso modulo sottoscritto dal cliente e recante la domanda di finanziamento (dal modulo, allegato in atti, si evince, infatti, che il cliente si era impegnato a mettere a disposizione dell'intermediario tutte le informazioni che gli fossero richieste da quest'ultimo) – al Collegio non sembra revocabile in dubbio che la condotta del resistente sia censurabile sotto il profilo della violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto. E ciò appunto perché l'intermediario, omettendo qualsiasi comunicazione al cliente diretta ad indicare quali fossero le visure ipocatastali stimate necessarie ed il loro presumibile costo, ha impedito a quest'ultimo di decidere consapevolmente (i) se provare a procurarsi autonomamente la documentazione stimata rilevante dall'intermediario, selezionando una società di servizi di propria fiducia e quindi negoziando direttamente con quest'ultima il prezzo del servizio, oppure (ii) se affidare allo stesso intermediario l'incarico di gestire per suo conto l'acquisizione della documentazione, e allora in tal caso anche accettando di vedersi addebitato il prezzo delle attività svolte dalla società di servizi individuata dall'intermediario, ovvero ancora, ai margini, qualora non avesse avuto intenzione di sostenere l'onere economico dell'acquisizione della documentazione rilevante, (iii) se rinunciare a veder processata la richiesta di finanziamento.

Insomma, quel che si vuole dire non è certo che l'intermediario non avrebbe dovuto acquisire le visure ipocatastali ai fini di decidere se accordare il finanziamento richiesto dal cliente – ché anzi una valutazione ponderata della solvibilità del cliente che chiede un affidamento rientra di certo nell'ordinaria diligenza richiesta all'impresa che esercita l'attività creditizia (ed è del resto anche imposta dalle istruzioni di vigilanza) – quanto semplicemente sottolineare che la modalità di acquisizione di tali informazioni, specie là dove se ne intendano traslare i costi a carico del cliente, non può in nessun caso essere gestita dall'intermediario a sua assoluta discrezione, nella più completa inscienza del cliente, ma deve essere svolta, invece, in maniera trasparente, appunto mettendo quest'ultimo in condizione di valutare preventivamente i costi connessi all'acquisizione di



codeste informazioni, e così permettergli di scegliere in maniera consapevole tra le diverse possibili alternative che gli si offrono e che si riconducono appunto a quelle tre poc'anzi descritte.

Una volta accertato che nel caso di specie il comportamento dell'intermediario non appare del tutto in linea con i principi generali della correttezza e buona fede - appunto perché tali principi, concretizzati rispetto ad una vicenda come quella di cui alla presente controversia, imponevano l'invio di un'informazione preventiva alla società ricorrente sui costi, destinati ad esserle addebitati in conto, connessi all'espletamento delle attività istruttorie finalizzate ad aggiornare la valutazione sulla sua consistenza patrimoniale - occorre tuttavia stabilire se possa trovare accoglimento, ed eventualmente in che misura, la domanda risarcitoria formulata dal cliente, e attraverso la quale lo stesso mira ad essere tenuto del tutto indenne dal costo dell'istruttoria commissionata dall'intermediario, a sua insaputa, alla società di servizi. Ebbene a questo riguardo ritiene il Collegio che la domanda possa sì trovare accoglimento - appunto perché il danno sofferto dalla ricorrente in conseguenza della mancanza di informativa si individua con la menomazione della sua libertà di poter scegliere tra le diverse alternative sopra ricordate - ma che l'ammontare del danno non possa, però, essere quantificato in un importo pari all'intero costo delle visure conteggiate dall'intermediario. Gli è, infatti, che nel caso in esame la società ricorrente non ha allegato che, ove avesse avuto preventiva contezza dell'affidamento dell'incarico da parte dell'intermediario alla società di servizi e dei costi delle attività istruttorie affidate a quest'ultima, essa avrebbe ritirato al richiesta di finanziamento; più semplicemente la ricorrente ha lamentato che la mancanza di informazione preventiva le ha precluso la possibilità di procurarsi quelle visure autonomamente sul mercato e ad un costo inferiore a quello applicato dalla società di servizi a cui si è rivolto l'intermediario.

In questo contesto, in cui è ragionevole assumere che la società ricorrente per fornire le informazioni necessarie all'intermediario per valutare la domanda di finanziamento avrebbe dovuto comunque sopportare un costo di acquisizione delle visure ipocatastali rivolgendosi a una società terza, specializzata in tale attività, e considerato che per stessa ammissione della ricorrente quel costo sarebbe stato pari ad almeno 300,00, il Collegio ritiene congruo quantificare, in via equitativa il danno sofferto dal cliente in un ammontare di € 400,00; e ciò anche considerando che, per parte sua, l'intermediario non ha contestato la circostanza che sul mercato sarebbe stato possibile reperire il genere di informazioni necessarie a permettere la valutazione delle condizioni di solvibilità del cliente che interessavano nel caso di specie a costi inferiori rispetto a quelli conteggiati dalla società terza a cui è stato in concreto affidato l'incarico, essendosi limitato (poi in maniera del tutto generica) ad allegare una non meglio precisata loro "congruità".



P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto, a titolo di risarcimento, a restituire la somma determinata in via equitativa in € 400,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

II CASO.it